



COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

**Approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della giunta n. 9 del 30.3.2021
Pubblicato all'Albo pretorio dal 30.3.2021 al 14.4.2021
Pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali dal 30.3.2021**

Art. 1

Istituzione e funzioni del Nucleo di valutazione in composizione monocratica
1. E' istituito il Nucleo di valutazione in composizione monocratica quale organo indipendente che svolge le funzioni che la legge affida all'organismo indipendente di valutazione, nonché le funzioni previste dal presente regolamento e quelle ulteriori affidate dalla giunta. In particolare, spetta al Nucleo di valutazione:

- monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- comunicare tempestivamente le criticità riscontrate nel sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai competenti organi interni di governo ed amministrazione proponendo eventuali misure organizzative per il corretto funzionamento del sistema stesso;
- garantire supporto, consulenza e collaborazione all'attività di elaborazione del Piano della performance e del Piano dettagliato degli obiettivi;
- validare la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 d.lgs. n. 150/2009;
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla valutazione dei titolari di posizione organizzativa e del personale di comparto, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al titolo III d.lgs. n. 150/2009;
- proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei responsabili di area titolari di posizione organizzativa e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III d.lgs. n. 150/2009;
- garantire la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dall'ANAC in ossequio a quanto previsto dall'art. 13 d.lgs. n. 150/2009;
- promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- svolgere il controllo di gestione e strategico;
- se richiesto dalla Giunta, effettuare la graduazione e pesatura delle posizioni organizzative.

Art. 2

Nomina del nucleo di valutazione

1. La nomina del componente del Nucleo di valutazione compete al Sindaco che provvede con proprio decreto sulla base di una procedura di valutazione comparativa curriculare indetta tramite avviso da pubblicare, per almeno 10 giorni, sul sito istituzionale.

2. Può essere nominato come componente del Nucleo di valutazione colui che dimostri nel proprio curriculum conoscenze ed esperienze nei seguenti campi:

- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- pianificazione per obiettivi;
- controllo di gestione e strategico.

3. Possono partecipare alla procedura comparativa ed essere nominati i soggetti che siano in possesso, oltre alle esperienze ed alle conoscenze previste al precedente comma 2, dei seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.;
- godimento dei diritti civili e politici;
- possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in materie giuridiche o economiche;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal libro II titolo II del codice penale; la causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per danno erariale;
- non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti in organismi analoghi a quelli disciplinati nel presente regolamento;
- non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla multa;
- non essere dipendente del Comune di Casaluce;
- non aver rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero non aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero non aver rivestito simili incarichi o cariche o non aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione;
- non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune di Casaluce nel triennio precedente alla nomina;
- non trovarsi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- non essere revisore dei conti presso la medesima amministrazione;
- non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dipendenti in servizio nell'ente, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- non incorrere in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 d.lgs. n. 267/2000;

- non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Art. 3

Durata, decadenza e revoca del Nucleo di valutazione

1. L'incarico di componente unico del Nucleo di valutazione ha una durata di tre anni decorrenti dalla nomina.
2. L'incarico può essere rinnovato, senza la ripetizione della procedura di cui al precedente art. 2, per una sola volta.
3. La perdita successiva alla nomina di uno dei requisiti generali previsti dal precedente art. 2 comporta la decadenza automatica dall'incarico.
4. Il Sindaco può revocare anticipatamente l'incarico per mancata o inesatta esecuzione dei compiti assegnati al Nucleo, modifiche organizzative (ad esempio, decisione di svolgere le funzioni del nucleo previa convenzione con altri enti, decisione di costituire il nucleo in forma collegiale) o per altri gravi motivi. Della revoca anticipata dovrà essere data preventiva comunicazione al componente unico assegnandogli un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie deduzioni.

Art. 4

Funzionamento del Nucleo e compenso

1. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. Dei relativi lavori viene redatto verbale. I verbali sono conservati dal servizio personale.
2. Il servizio personale, per il tramite del segretario comunale, garantisce supporto operativo al Nucleo di valutazione.
3. Il Nucleo di valutazione, al fine di svolgere i propri compiti, può richiedere atti e documenti relativi all'attività gestionale del Comune e consultare il segretario comunale ed i responsabili di area.

Art. 5

Compenso

1. Il corrispettivo annuo previsto per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'incarico di componente unico del Nucleo di valutazione è pari ad € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge ed al netto di oneri fiscali (I.V.A., ecc.) se dovuti.
2. E' ammesso rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute dal componente del Nucleo ove residente e domiciliato in altro comune nel limite massimo di € 500,00 annui. Il rimborso è commisurato al costo del titolo di viaggio del mezzo pubblico utilizzato o, ove sia utilizzata l'autovettura personale, in ragione di 1/5 del costo del carburante per chilometro A/R percorso.

3. In caso di rinuncia anticipata rispetto alla durata dell'incarico o di revoca dello stesso o di sua decadenza, il compenso riconosciuto sarà solo quello corrispondente al periodo di effettivo svolgimento delle attività dovute.
4. Sia in caso di rinuncia che in caso di termine naturale dell'incarico, il Nucleo deve assicurare la conclusione delle attività non ancora perfezionate, relativamente all'annualità di competenza e fornire una dettagliata relazione scritta, senza oneri ulteriori per l'amministrazione.

Art. 6

Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente atto. Sono in particolare abrogati gli artt. 47, 48, 49 e 50 del Regolamento generale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della giunta n. 71 del 20.5.2008.
3. Il regolamento entra in vigore a decorrere dall'esecutività della deliberazione di approvazione.